



**A.Am.P.S. S.p.A.  
Via dell'Artigianato 39b  
57121, Livorno**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE  
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO "FULL-SERVICE" SENZA CONDUCENTE,  
DI VARIE TIPOLOGIE DI AUTOMEZZI PER L'ESTENSIONE DEL SERVIZIO  
DI RACCOLTA PORTA A PORTA**

Marzo 2018

IL RUP

*Fabio CECCHI*

## INDICE

<b>TITOLO 1 - PARTE DESCRITTIVA</b> .....	3
ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE .....	3
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO .....	3
ART. 3 - REVISIONE DEI PREZZI.....	3
ART. 4 - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA.....	4
ART. 5 - ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE .....	4
ART. 6 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	5
ART. 7 - ANTICIPAZIONI .....	5
ART. 8 - PAGAMENTI .....	5
ART. 9 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO .....	6
ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	6
ART. 11 - CESSIONE DEL CREDITO .....	6
ART. 12 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE .....	6
ART. 13 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI .....	7
ART. 14 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI .....	8
ART. 15 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE .....	8
ART. 16 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE .....	9
ART. 17 - SUBAPPALTO .....	9
ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DELL'AZIENDA .....	10
ART. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	10
ART. 20 - OBBLIGHI LEGALI, FISCALI E ASSICURATIVI.....	11
ART. 21 - SICUREZZA, DANNI E RESPONSABILITÀ.....	12
ART. 22 - VERIFICA DI CONFORMITÀ .....	12
ART. 23 - RISERVATEZZA.....	13
ART. 24 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI.....	13
ART. 25 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE .....	14
ART. 26 - RISERVE E RECLAMI .....	14
ART. 27 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI.....	15
ART. 28 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI .....	15
ART. 29 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI.....	16
ART. 30 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA .....	16
ART. 31 - FORO COMPETENTE .....	17
ART. 32 - MODALITÀ DI APPALTO .....	17
ART. 33 - AMMONTARE DELL'APPALTO .....	17
ART. 34 - FORMULAZIONE DELL'OFFERTA - AGGIUDICAZIONE .....	18
<b>TITOLO 2 - PARTE PRESTAZIONALE</b> .....	19
ART. 35 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO .....	19
ART. 36 - REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI MEZZI .....	19
ART. 36.1 - COMPATTATORE POSTERIORE 11÷13 TON .....	20
ART. 36.2 - COMPATTATORE POSTERIORE 14÷18 TON .....	20
ART. 36.3 - COSTIPATORE A VASCA.....	21
ART. 37 - DURATA DEL NOLEGGIO.....	22
ART. 38 - UTILIZZO DEI MEZZI.....	22
ART. 39 - DOCUMENTAZIONE.....	22
ART. 40 - DISPONIBILITÀ E UTILIZZO DEI VEICOLI .....	23
ART. 41 - IMPORTO NOLEGGI A BASE DI GARA .....	24

## TITOLO 1 - PARTE DESCRITTIVA

### ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Questa Azienda, nelle more del completamento delle procedure di gara per l'acquisizione degli automezzi necessari per l'estensione del servizio di raccolta in modalità porta a porta a tutto il territorio del Comune di Livorno, ha necessità di avviare un servizio di noleggio "full-service" senza conducente dei seguenti automezzi:

- fino ad un massimo di n° 5 automezzi a **caricamento posteriore**, aventi una **MTT compresa tra 11 e 13 ton**;
- fino ad un massimo di n° 5 automezzi a **caricamento posteriore**, aventi una **MTT compresa tra 14 e 18 ton**;
- fino ad un massimo di n° 5 automezzi **costipatori a vasca con volume compreso tra 6,5 e 8,5 mc** allestiti con attrezzatura a caricamento posteriore.

Il numero di automezzi noleggiati può variare, per ciascuna tipologia di mezzo, da un minimo di 1 ad un massimo di 5 a seconda delle reali esigenze della stazione appaltante al momento della richiesta del servizio.

Nessun corrispettivo, indennizzo o risarcimento sarà dovuto all'Impresa aggiudicataria, nell'ipotesi in cui il numero e la tipologia di automezzi richiesti nel periodo di validità del contratto, dovessero risultare inferiori ai valori massimi ipotizzati in sede di gara. A tal riguardo con la partecipazione alla gara, ciascuna impresa dichiara che il servizio di noleggio è per la stessa remunerativa anche tenendo conto del costo unitario del servizio relativo ad ogni singolo automezzo.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificatamente previsto nel presente Capitolato.

### ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di **2 (due) anni** a decorrere dalla data di sottoscrizione.

### ART. 3 - REVISIONE DEI PREZZI

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali, pertanto i prezzi offerti resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

#### ART. 4 - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA

I mezzi saranno consegnati entro massimo **45 giorni naturali e consecutivi** dalla richiesta della stazione appaltante, presso la sede aziendale di Via dell'Artigianato, 32 a Livorno, a cura e spese della ditta appaltatrice.

Durante il periodo di validità del contratto, la stazione appaltante si avvarrà della facoltà di attivare il servizio oggetto della presente procedura di appalto, per un numero e tipologia di mezzi e per una durata del noleggio variabili a seconda delle proprie esigenze.

I noleggi che la stazione appaltante potrà richiedere nel periodo di validità del contratto potranno avere durata **trimestrale, semestrale o annuale**.

La consegna avverrà in contraddittorio e sarà redatto apposito verbale che determinerà la data effettiva di inizio del periodo di noleggio.

Alla consegna la stazione appaltante provvederà a:

- verificare che i mezzi siano conformi alle specifiche tecniche richieste nel presente capitolato;
- controllare che siano muniti di tutta la documentazione di bordo necessaria per la messa in esercizio;
- verificare la presenza dei dispositivi di sicurezza obbligatori;
- constatare la presenza di danni visibili.

Con la sottoscrizione del verbale di consegna si accerterà l'idoneità dei mezzi rispetto alle specifiche tecniche richieste dal presente capitolato, sulla base di quanto visibile a mezzo fermo; eventuali inefficienze o inidoneità dei mezzi forniti che si dovessero manifestare successivamente durante l'esercizio, saranno contestate immediatamente dalla stazione appaltante che si avvarrà del diritto di rifiutare i veicoli e chiederne la sostituzione oppure, ove possibile, richiedere l'eliminazione delle anomalie nel più breve tempo possibile (e comunque non oltre una settimana dalla segnalazione).

#### ART. 5 - ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE

La Committente ha quale obbligazione principale il pagamento dei canoni pattuiti.

Saranno a carico della Committente, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. custodire con diligenza gli automezzi ed utilizzarli per le sole finalità di raccolta stradale e domiciliare dei rifiuti urbani;
- b. comunicare all'impresa aggiudicataria eventuali anomalie di funzionamento accorse ai mezzi durante il periodo di noleggio, causate da propria negligenza o incuria;
- c. eseguire gli interventi di riparazione per danneggiamenti dell'autotelaio o dell'attrezzatura dovuti ad incuria o errato uso da parte del proprio personale. In tal caso la Committente provvederà (salvo diversa indicazione dell'impresa aggiudicataria) direttamente avvalendosi della propria struttura interna di manutenzione;

- d. effettuare il rifornimento di carburante;
- e. eseguire i lavaggi periodici dei veicoli;
- f. farsi carico delle sanzioni amministrative comminate durante l'esercizio del noleggio, sempre che queste non dipendano da cause imputabili all'impresa aggiudicataria.

## ART. 6 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. la riparazione di eventuali guasti conseguenti le prestazioni oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni a persone e cose che da tali guasti potessero derivare;
- c. l'Impresa appaltatrice non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- d. nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;
- e. assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato.

## ART. 7 - ANTICIPAZIONI

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente le prestazioni.

## ART. 8 - PAGAMENTI

Le fatture riferite ad ogni canone mensile del servizio, saranno poste in pagamento entro **60 (sessanta) giorni** fine mese data fattura.

Prima di effettuare il pagamento della fattura, la stazione appaltante procederà a verificare che l'impresa aggiudicataria sia in regola con i seguenti adempimenti:

- regolarità contributiva prevista per gli enti assicurativi e previdenziali (D.U.R.C.);
- regolarità relativa ad imposte e tasse.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, co. 5 del D.lgs. n. 50/2016, nonché le disposizioni di cui all'art. 31 del DL 69/13 convertito nella L. 98/2013.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- Omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

#### **ART. 9 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO**

Nel caso in cui la Stazione Appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, co. 1 del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.

#### **ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della Stazione Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

#### **ART. 11 - CESSIONE DEL CREDITO**

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106 co.13 del D.lgs. n.50/2016.

#### **ART. 12 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

Ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.lgs. n. 50/2016 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), che sarà nominato dalla Stazione Appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La Ditta Appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

### **ART. 13 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione ha la facoltà di certificare l'avvio dell'esecuzione del contratto, mediante la redazione di apposito verbale in contraddittorio con l'esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell'Esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell'Esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell'Esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.



Nel caso di sospensione il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle sopracitate sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito nell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 per quanto compatibile.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del Direttore dell'Esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Il Direttore dell'Esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla Ditta Appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

In merito alla fase esecutiva delle prestazioni, per quanto non disciplinato nel presente articolo e per quanto non in contrasto con lo stesso si applica il Titolo V della Parte II del D.lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 14 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Al termine del periodo di validità del contratto, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti riservandosi la possibilità di rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

#### **ART. 15 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE**

Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.



## **ART. 16 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE**

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla Ditta Appaltatrice prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

La Stazione Appaltante può ammettere variazioni al contratto solo nei casi previsti e disciplinati dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

L'Aamps Spa si riserva la facoltà insindacabile di interrompere in qualsiasi momento la prestazione oggetto del presente appalto (o parte di essa), nel caso in cui nel corso della vigenza contrattuale fossero individuate condizioni di esecuzione sostanzialmente diverse, senza che l'Impresa Appaltatrice possa pretendere diritti di sorta.

## **ART. 17 - SUBAPPALTO**

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. n.50/2016, ivi compreso il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. n.50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. n.50/2016.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. n.50/2016, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

#### **ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DELL'AZIENDA**

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di Impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione [art.106 co.1 lett. d) 2) D.lgs. n.50/2016].

#### **ART. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA**

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il **10%** dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.lgs. n.50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni previste dal presente appalto e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal

Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

## **ART. 20 - OBBLIGHI LEGALI, FISCALI E ASSICURATIVI**

Tutti i mezzi noleggiati dovranno essere in regola con le norme vigenti.

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutti gli adempimenti fiscali relativi al possesso ed all'utilizzo dei veicoli noleggiati ed in particolare il pagamento delle tasse automobilistiche.

Tutti i mezzi noleggiati dovranno essere coperti dalle seguenti garanzie assicurative:

- Responsabilità civile auto estesa anche ai terzi trasportati ed alla circolazione in aree private, con un massimale non inferiore a € 6.070.000,00;
- Polizza incendio e furto, eventi socio-politici, atti vandalici, eventi naturali, con capitale assicurato pari al valore commerciale del mezzo stesso;
- Kasko.

Ogni polizza dovrà essere comprensiva della rinuncia totale al diritto di rivalsa nei confronti del locatario e dei suoi dipendenti e/o conducenti.

L'Impresa dovrà all'atto della consegna dotare ogni mezzo dei documenti comprovanti la copertura assicurativa e dovrà altresì trasmettere tempestivamente i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.

La gestione di un sinistro si attiverà da parte degli uffici competenti della stazione appaltante al momento della ricezione di denuncia d'incidente da parte del dipendente/conducente e/o di terzo. La stazione appaltante trasmetterà all'Impresa, entro 3 giorni, a mezzo fax o posta elettronica certificata, la documentazione del sinistro.

Nel caso di lesioni ed inabilità temporanea del dipendente conducente e/o trasportati, causati da fatto illecito del terzo, la stazione appaltate ha diritto al risarcimento del danno subito per esborsi effettuati a titolo di retribuzioni o oneri dovuti a mancata attività del dipendente.

In caso di subappalto dovranno essere contemplate anche le coperture assicurative del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

## **ART. 21 - SICUREZZA, DANNI E RESPONSABILITÀ**

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto, assumerà in proprio ogni responsabilità al fine di rendere la fornitura dei mezzi noleggiati, sicura in tutti i suoi aspetti e conforme alle norme contenute nel D.lgs. n.81/08.

L'Impresa assumerà ogni responsabilità per qualsiasi danno, omissioni, negligenze o altri inadempimenti arrecati eventualmente alla stazione appaltante e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

L'Impresa dovrà assumere inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle forniture, sollevando espressamente la stazione appaltante da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri collaboratori e/o dipendenti assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche od assistenze legali.

## **ART. 22 - VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

In merito alla verifica di conformità, si applica l'art. 102 del D.lgs. n.50/2016.

## ART. 23 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

## ART. 24 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	ART. Capitolato	Penale
Ritardo nella consegna dei mezzi	4	€ 70,00/giorno per ogni mezzo mancante fino ad un massimo di giorni 30
Mezzi consegnati difformi da quanto richiesto e rifiutati dalla stazione appaltante	4	€ 70,00/giorno per ogni mezzo rifiutato dal giorno della consegna fino alla regolarizzazione della fornitura
Mancata indicazione del recapito con un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata	30	€ 200,00
Mancata nomina di un referente	30	€ 2.000,00

Eventuali danni a persone e cose derivanti da condotta negligente del personale dell'Appaltatore saranno a totale carico dello stesso.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);

- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla Ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

### ART. 25 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore	ART. Capitolato
Ritardo nella consegna dei mezzi superiore a giorni 30 dalla data prevista di consegna	4
Durc negativo consecutivo per due volte consecutive	8
Subappalto non autorizzato	17
Mancata esibizione della documentazione inerente gli automezzi (PRA, M.C.T.C., ecc.)	39

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata dall'art. 108 del Codice degli appalti D.lgs. n.50/2016.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n.50/2016.

### ART. 26 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di

lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta), o mediante apposizione di riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa - cfr. artt. 190 e 201 del DPR 207/2010 e s.m.i. - (art. 216 co.17 del D.lgs. n. 50/2016).

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'art.206 del D.lgs. n.50/2016.

## **ART. 27 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI**

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n.50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali e provinciali in materia.

## **ART. 28 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.lgs. n.196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta Appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La Ditta Appaltatrice dichiara:

- Di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali.
- Di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali.
- Di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere.



- Di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze.
- Di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

## **ART. 29 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. 30/12/1982 n° 955.

La registrazione sarà fatta solo in caso d'uso, con spese a carico dell'aggiudicatario.

La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.5 co.2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, deve rimborsare alla stazione appaltante le spese sostenute per la pubblicazione della presente gara, come definite nel medesimo D. M. (di cui all'art.73 co.4 del D.lgs. 18/04/2016 n.50) entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

## **ART. 30 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA**

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'Esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'Esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

## ART. 31 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Livorno.

È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

## ART. 32 - MODALITÀ DI APPALTO

La presente gara di appalto sarà esperita mediante **procedura aperta** ed aggiudicata sulla base del **criterio del prezzo più basso**, ai sensi dell'art. 95 co.4 lett. b) del D.lgs. n.50/2016.

Per la modalità di presentazione dell'offerta si rimanda all'Art. 34 del presente Capitolato.

La Committente a suo insindacabile giudizio si riserva il diritto di:

- Non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale.
- Procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua.

Non viene accordato all'appaltatore il diritto di esclusiva, ipotizzato nell'art.1567 del Codice Civile; pertanto l'A.A.M.P.S., si riserva la facoltà, rimessa a suo libero apprezzamento, di affidare l'esecuzione delle prestazioni della stessa natura ad altre imprese.

## ART. 33 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo massimo stimato della procedura è pari a **€ 738.000,00** (Euro settecentotrentottomila/00) oltre IVA di legge.

L'appalto non impegna la stazione appaltante al noleggio di tutte e tre le tipologie di mezzi e, per ciascuna di queste, del numero massimo di veicoli. Inoltre l'appalto non impegna la stazione appaltante ad un periodo minimo obbligatorio di noleggio per ciascun mezzo oggetto della presente procedura di gara; pertanto nulla potrà pretendere l'operatore economico che sottoscriverà il contratto per il mancato raggiungimento dell'importo massimo stimato d'appalto, fatta eccezione per il pagamento dei canoni mensili di noleggio correttamente eseguiti.

Resta implicito che l'assunzione del servizio da parte dell'Aggiudicatario implica a sua volta che lo stesso sia a conoscenza di tutte le circostanze e le condizioni che possono influire sull'esecuzione e sui costi delle attività; pertanto l'Aggiudicatario non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio e per i conseguenti oneri sostenuti.



#### ART. 34 - FORMULAZIONE DELL'OFFERTA - AGGIUDICAZIONE

Le ditte interessate a partecipare alla presente gara d'appalto dovranno far pervenire entro i tempi e nelle modalità descritte nel bando, l'offerta economica redatta in conformità al facsimile di Modello d'Offerta, allegato al Disciplinare di Gara.

La presente procedura di gara sarà affidata alla ditta che avrà proposto il **ribasso percentuale unico più alto** sugli importi dei canoni mensili posti a base di gara di cui all'Art. 40.

## TITOLO 2 – PARTE PRESTAZIONALE

### ART. 35 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di noleggio di automezzi destinati alla raccolta domiciliare dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, quali imballaggi in materiali misti, carta e cartone, rifiuti organici e rifiuti residui.

Il canone mensile di noleggio a freddo sarà configurato in regime di "FULL-SERVICE" e comprenderà:

- la fornitura dell'automezzo con requisiti e caratteristiche tecniche minime corrispondenti a quanto richiesto al successivo Art. 36;
- le spese di consegna e ritiro del mezzo presso la sede aziendale di via dell'Artigianato, 32 a Livorno;
- le coperture assicurative descritte all'Art. 20;
- l'esecuzione degli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria sul veicolo al fine di mantenerlo in perfetta efficienza con intervento in caso di guasti entro max 48 ore dalla chiamata;
- la fornitura dei materiali di consumo ad eccezione del carburante;
- la formazione iniziale di almeno 6 ore sull'uso e manutenzione del mezzo fornito, da tenersi c/o la sede aziendale di via dell'Artigianato, 32 a Livorno;
- tutte le spese ed oneri necessari per la regolare esecuzione del servizio di noleggio oggetto della presente procedura di gara.

### ART. 36 - REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI MEZZI

I requisiti e le specifiche comuni a tutti gli automezzi ed attrezzature sono:

- perfetto stato di efficienza funzionale e tecnica;
- immatricolazione uguale o successiva al 01/01/2015;
- dispositivi di sicurezza in perfetto stato di funzionamento e comunque conformi alla normativa vigente;
- attestazione dell'avvenuta revisione periodica con esito positivo da parte della MCTC se già immatricolato o certificato di immatricolazione se nuovo di fabbrica;
- certificato "CE" dell'attrezzatura;
- omologazione alla certificazione su strada come automezzi per trasporto specifico.

È vietata l'affissione di marchi, scritte, insegne o qualsiasi altra dicitura eccetto il nome e la marca del produttore dei veicoli. Dovrà essere altresì autorizzata l'apposizione del marchio A.AM.P.S. di dimensione tale da garantire sufficiente visibilità.

Inoltre, le specifiche e le caratteristiche tecniche minime che dovrà avere ogni singolo automezzo e attrezzatura oggetto del noleggio sono di seguito riportate:

#### ART. 36.1 - COMPATTATORE POSTERIORE 11÷13 TON

- **passo** compreso tra **3.000** e **3.300 mm**;
- **MTT** compresa tra **11** e **13 Ton**;
- **2 assi**;
- **lunghezza** in pianta del veicolo allestito c.a. **6.800 mm**;
- guida a sinistra;
- posti n° 1+2, omologati 3 persone;
- **capacità utile** della vasca c.a. **9 mc**;
- **portata utile** secondo collaudo MCTC c.a. **3.200 Kg**;
- altezza da terra sponda posteriore, in configurazione di conferimento manuale, massimo **1.500 mm da terra** e comunque la minore possibile;
- **altezza primo gradino** accesso in cabina da terra c.a. **60 cm**
- gruppo di presa con dispositivo di svuotamento posteriore costituito da:
  - ✓ un dispositivo di aggancio a pettine per svuotamento bidoni da 120-240-360 Lt e cassonetti da 660-1.100 Lt;
  - ✓ bracci con attacco DIN per cassonetti da 1.100 Lt;
  - ✓ bracci con attacco DIN idonei alla presa di cassonetti con pedaliera e coperchio frazionato 1/3 ÷ 2/3 UNI EN 12574 da 1.300 a 1.700 Lt, tipo FIANDRI dotati di attacco “maschi +femmina”.

#### ART. 36.2 - COMPATTATORE POSTERIORE 14÷18 TON

- **passo** c.a. **3.700 mm**;
- **MTT** compresa tra **14** e **18 Ton**;
- **2 assi**;
- **lunghezza** in pianta del veicolo allestito c.a. **7.800 mm**;
- guida a sinistra;
- posti n° 1+2, omologati 3 persone;
- **capacità utile** della vasca c.a. **14 mc**;

- **portata utile** secondo collaudo MCTC c.a. **6.000 Kg**;
- altezza da terra sponda posteriore, in configurazione di conferimento manuale, non superiore a **1.500 mm da terra** e comunque la minore possibile;
- **altezza primo gradino** accesso in cabina da terra c.a. **60 cm**;
- gruppo di presa con dispositivo di svuotamento posteriore costituito da:
  - ✓ un dispositivo di aggancio a pettine per svuotamento bidoni da 120-240-360 Lt e cassonetti da 660-1.100 Lt;
  - ✓ bracci con attacco DIN per cassonetti da 1.100 Lt;
  - ✓ bracci con attacco DIN idonei alla presa di cassonetti con pedaliera e coperchio frazionato 1/3 ÷ 2/3 UNI EN 12574 da 1.300 a 1.700 Lt, tipo FIANDRI dotati di attacco "maschi +femmina".

## ART. 36.3 - COSTIPATORE A VASCA

- allestito con attrezzatura di compattazione a caricamento posteriore;
- dotato di un apparato di costipazione pala/carrello;
- passo non superiore a **3.000 mm**;
- **MTT** compresa tra **6,5 e 8,5 Ton**;
- **2 assi**;
- **lunghezza** in pianta del veicolo allestito c.a. **6.000 mm**;
- posti n° 1+2, omologati 3 persone;
- **capacità utile** della vasca di raccolta rifiuti compresa tra **6,5 ÷ 8,5 mc**;
- **portata utile** secondo collaudo MCTC c.a. **2.400 Kg**;
- gruppo di presa con dispositivo di svuotamento posteriore costituito da:
  - ✓ un contenitore in ferro o alluminio a tenuta stagna con altezza non superiore a 110 cm da terra per il conferimento dei sacchetti sfusi o il rovesciamento dei mastelli da parte degli operatori;
  - ✓ un dispositivo di aggancio a pettine per svuotamento bidoni da 120-240-360 Lt e cassonetti da 660 Lt;
  - ✓ bracci con attacco DIN per cassonetti da 1.100 Lt.

## ART. 37 - DURATA DEL NOLEGGIO

Durante il periodo di validità del contratto la stazione appaltante potrà attivare il noleggio di uno o più mezzi (fino ad un massimo di 5) di una o più diverse tipologie, per le seguenti durate temporali:

- noleggio **trimestrale**;
- noleggio **semestrale**;
- noleggio **annuale**.

La stazione appaltante effettuerà la richiesta di attivazione del servizio di noleggio per iscritto (tramite fax o posta certificata), dove indicherà il numero e la tipologia di mezzi e la durata del periodo di noleggio.

Dalla data di ricezione della richiesta l'impresa aggiudicataria dovrà procedere alla consegna dei mezzi richiesti entro e non oltre il periodo di cui all'Art. 4. Consegne parziali dei mezzi richiesti oppure eseguite in ritardo rispetto ai tempi previsti dal contratto, daranno la facoltà alla stazione appaltante di procedere con l'applicazione delle penali.

## ART. 38 - UTILIZZO DEI MEZZI

L'utilizzo dei mezzi oggetto del noleggio sarà caratterizzato dai seguenti parametri indicativi:

- **Km/mese c.a. 3.000**
- **Ore PTO/mese c.a. 110**

## ART. 39 - DOCUMENTAZIONE

All'atto della consegna di ciascun mezzo dovrà essere consegnata alla stazione appaltante la documentazione di seguito elencata, in lingua italiana:

- originale del libretto di circolazione con l'eventuale annotazione della revisione del mezzo e copia del certificato di proprietà;
- copia conforme all'originale dell'iscrizione all'Albo trasportatori di cose in conto terzi in corso di validità;
- copia conforme all'originale della domanda di cancellazione o atto dell'Albo relativo alla cancellazione dall'elenco dei mezzi della precedente Ditta in possesso del mezzo noleggiato o dichiarazione che il mezzo non è mai stato precedentemente iscritto presso alcuna sezione regionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- eventuale contratto di sub-locazione;
- perizia giurata necessaria per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;



- dichiarazioni di conformità del mezzo in relazione alle vigenti normative;
- manuali d'uso e manutenzione;
- documentazione attestante il collaudo dei tachigrafi digitali;
- polizze assicurative.

Le spese per perizie, registrazioni, iscrizioni, atti notarili e tutto quanto necessario per rendere operativi gli automezzi oggetto della presente procedura di gara, saranno a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

#### ART. 40 - DISPONIBILITÀ E UTILIZZO DEI VEICOLI

L'impresa aggiudicataria dovrà individuare un'officina autorizzata ad effettuare gli interventi di manutenzione sugli automezzi e sulle attrezzature. L'officina dovrà essere collocata ad una distanza congrua per tutte le operazioni necessarie al ripristino del corretto funzionamento del mezzo nel più breve tempo possibile. Sarà facoltà dell'impresa aggiudicataria provvedere alla riparazione del mezzo presso l'officina della stazione appaltante.

In ogni caso i tempi di ripristino non dovranno superare le 48 ore, contrariamente, l'impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione della stazione appaltante un mezzo sostitutivo con le stesse caratteristiche e requisiti.

Il ritiro degli automezzi presso la sede di A.AM.P.S. S.p.A. - o su strada in caso di guasto - avverrà a cura e spese dell'impresa aggiudicataria che dovrà altresì provvedere alla loro riconsegna nei termini stabiliti.

Il servizio di manutenzione dovrà comprendere:

- manutenzione ordinaria intesa come il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici o comunque con frequenze tali da garantire l'efficienza del mezzo in ogni momento. Sono incluse la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: candele, pasticcine, freni, olio e liquidi, filtri, spazzole);
- manutenzione straordinaria intesa come insieme di interventi atti a sostituire parti e/o componenti usurati in maniera atipica, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazione di manutenzione ordinaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rifacimento frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, cambio, batteria); soccorso stradale, riparazione e sostituzione di pneumatici usurati in base alle percorrenze di ogni veicolo e secondo i parametri previsti dal Codice della Strada, comprese l'equilibratura la convergenza; preparazione meccanica degli automezzi per invio alla revisione annuale in ottemperanza alla normativa vigente, revisione dei tachigrafi digitali.

Il personale dell'officina di manutenzione mezzi della stazione appaltante potrà, in caso di emergenza e necessità indifferibile, previa intesa con l'impresa aggiudicataria, effettuare interventi di riparazione sui veicoli in noleggio che saranno successivamente fatturati alla stessa sulla base degli importi in uso presso A.AM.P.S.

#### ART. 41 - IMPORTO NOLEGGI A BASE DI GARA

I canoni di noleggio saranno fissi per tutta la durata del contratto e comprenderanno tutte le prestazioni di cui al precedente Art. 35.

Nella tabella seguente sono riportati gli importi dei canoni mensili posti a base di gara sui quali applicare la **percentuale di sconto unica**:

TIPOLOGIA DI MEZZO	DURATA DEL NOLEGGIO	IMPORTO CANONE MENSILE A BASE DI GARA
Compattatore posteriore con MTT compresa tra 11÷13 Ton	Trimestrale	€ 4.100,00
	Semestrale	€ 4.000,00
	Annuale	€ 3.900,00
Compattatore posteriore con MTT compresa tra 14÷18 Ton	Trimestrale	€ 5.000,00
	Semestrale	€ 4.900,00
	Annuale	€ 4.800,00
Costipatore a vasca capacità compresa tra 6,5÷8,5 mc	Trimestrale	€ 3.800,00
	Semestrale	€ 3.700,00
	Annuale	€ 3.600,00